



# COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 6 in data 26-01-2023**

**Oggetto: TARIFFE CANONE UNICO ED UTILIZZO AREE MERCATALI ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre addi ventisei del mese di Gennaio alle ore 14:30 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MELLONI ANDREA	SINDACO	X	
BIANCHI TOMMASO	VICE-SINDACO	X	
FERRARIS GIADA	ASSESSORE		X
Presenti – Assenti		2	1

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
  - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
  - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
  - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;

**RILEVATO** che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

**RILEVATO** che occorre procedere all'approvazione delle tariffe dei canoni sopra indicati;

### **PER QUANTO CONCERNE IL CANONE UNICO:**

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

**PRESO ATTO** che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

**ATTESO** che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

**PRESO ATTO**, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

**VISTO** il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

**RITENUTO** opportuno applicare le predette riduzioni nelle seguenti misure:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati una riduzione del 50%<sup>[1]</sup>;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

**VERIFICATO** che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

**RITENUTO**, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **PER QUANTO CONCERNE LE TARIFFE DELLE AREE MERCATALI:**

**PRESO ATTO** che il canone dei mercati è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

**RILEVATO** che Il canone di cui al presente atto è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;

**VERIFICATO** che il legislatore ha stabilito la tariffa di base annuale e giornaliera che, tuttavia possono essere modificate sulla base delle esigenze dell'ente e della finalità di conseguire l'invarianza di gettito;

**ATTESO** che l'ente locale è tenuto ad applicare le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità di prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone medesimo, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe;

**RILEVATO** che per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente sulla base di criteri suddetti;

**DATO ATTO** che nel caso di occupazioni abusive si applicano le indennità e le sanzioni di cui al comma 821, lettere g) e h), della Legge n. 160/2019, in quanto compatibile;

**RITENUTO**, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "B" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.04.2021 di istituzione del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**RICHIAMATA** inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15.04.2021 di istituzione del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

### **DELIBERA**

1. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, le tariffe delle aree mercatali di cui all'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 3.

Inoltre

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

### **DICHIARA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Parere Favorevole**

Data: 27-01-2023

Il Responsabile del Servizio  
ROSSANA BELTRAMI

**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

**Parere Favorevole**

Data: 27-01-2023

Il Responsabile del servizio finanziario  
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale  
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta  
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.